

**LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1983, N. 9**

**Norme per l'organizzazione di incontri di aggiornamento  
per i presidenti di uffici elettorali di sezione  
per l'elezione del Consiglio regionale<sup>1</sup>**

**Art. 1**

1. La Giunta regionale organizza, nel periodo di svolgimento delle operazioni per il rinnovo del Consiglio regionale<sup>2</sup>, incontri di aggiornamento per gli elettori chiamati a svolgere le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione.

2. Gli incontri di cui al comma precedente si svolgono nei Comuni capoluoghi di Comprensori e delle Comunità di Valle e sono diretti da persone nominate dalla Giunta regionale, scelte tra persone particolarmente competenti in materia di legislazione elettorale.

**Art. 2**

1. Ai direttori degli incontri di cui al precedente articolo viene corrisposto, con onere a carico del bilancio regionale, un compenso complessivo onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente a tre volte il compenso fisso stabilito dalle leggi regionali sulla elezione del Consiglio regionale per il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

---

<sup>1</sup> In B.U. 16 agosto 1983, n. 42.

<sup>2</sup> Cfr. art. 25, comma 1, Statuto speciale, come modificato dalla L. cost. 2/2001.

2. Ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione partecipanti agli incontri viene attribuito, con onere a carico del bilancio regionale, una indennità di presenza onnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge, pari al compenso stabilito dalle leggi regionali di cui al primo comma per gli scrutatori e i segretari componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

**Art. 3**

1. All'onere finanziario derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 100.000.000 per l'anno 1983 si provvede con stanziamenti iscritti nel capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983.

2. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con le leggi di approvazione del bilancio.

